



Bruxelles, 23 settembre 2016
(OR. en)

12226/16

Fascicolo interistituzionale:
2016/0124 (NLE)

SOC 527
EMPL 348
PECHE 318
IA 70

RELAZIONE

della: Presidenza
al: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
doc. prec.: 9687/16 SOC 369 EMPL 256 PECHE 194 IA 34
n. prop. Comm.: 8535/16 SOC 214 EMPL 131 PECHE 150 - COM(2016) 235 final
+ ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
- Accordo politico

I. INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2016, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva volta ad attuare l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'ILO.

Conformemente alla summenzionata disposizione del trattato, la proposta non è soggetta a una procedura legislativa ed è prevista l'adozione da parte del solo Consiglio. Il Parlamento europeo è stato debitamente informato.

La convenzione ILO n. 188 sul lavoro nel settore della pesca è stata adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro il 14 giugno 2007. Entrerà in vigore dodici mesi dopo la ratifica da parte di dieci membri dell'ILO. Ad oggi, sono otto i membri che hanno proceduto in tal senso. Il requisito che almeno otto di questi siano Stati costieri è già soddisfatto. Il 7 giugno 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione ILO n. 188. Sono finora due gli Stati membri che hanno già proceduto alla ratifica, e alcuni di quelli che non lo hanno ancora fatto hanno indicato di essere inclini a farlo.

L'accordo settoriale tra le parti sociali a livello dell'UE mira a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei pescatori impiegati a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE. Nello specifico, punta a migliorare la salute e la sicurezza dei pescatori sul posto di lavoro all'interno dell'UE, nonché a istituire un quadro giuridico consolidato idoneo alle condizioni di lavoro nel settore della pesca marittima. In casi particolari, l'accordo offre inoltre la possibilità di un'attuazione graduale lungo in un periodo di cinque anni. In aggiunta, i lavoratori autonomi che operano insieme a dipendenti sulla stessa nave rientrano, in determinate circostanze, nel campo di applicazione dell'accordo, relativamente alle condizioni connesse a salute e sicurezza sul posto di lavoro.

La direttiva proposta è rivolta a tutti gli Stati membri e l'accordo non contiene deroghe all'obbligo di recepirne le disposizioni. Tuttavia, la Corte di giustizia ha accettato che uno Stato membro non sia assoggettato a tale obbligo qualora, per ragioni geografiche, il recepimento sia privo d'oggetto. In tal caso, lo Stato membro interessato dovrebbe informare la Commissione dei motivi che giustificano il mancato recepimento.

II. DISCUSSIONI in seno agli organi preparatori del Consiglio

Dato che il testo dell'accordo tra le parti sociali in quanto tale non può essere modificato, alla proposta della Commissione sono state apportate solo lievi modifiche: il campo di applicazione è stato chiarito aggiungendo un riferimento al "settore della pesca marittima". L'entrata in vigore della direttiva del Consiglio una volta adottata è ora connotata da maggiore trasparenza e certezza del diritto, disponendo che la data sarà pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, la situazione specifica degli Stati membri senza sbocco sul mare è stata trattata in un considerando aggiuntivo che rispecchia la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.

Nelle discussioni del gruppo svoltesi sotto presidenza slovacca non sono state apportate modifiche alla proposta rispetto al documento presentato in occasione del Consiglio EPSCO di giugno (doc. 9687/16 ADD 1). Su tale base gli Stati membri hanno indicato di essere generalmente favorevoli all'accordo e nessuna delegazione ha espresso l'intenzione di opporsi all'adozione della direttiva.

Tuttavia, in seguito all'ultima riunione del gruppo, tenutasi il 5 settembre, permangono le seguenti riserve: BG, EE, HR, MT e UK hanno mantenuto le loro riserve d'esame, MT mantiene la sua riserva di esame parlamentare. La presidenza ha invitato detti Stati membri a ritirare quanto prima le loro riserve prima della sessione del Consiglio.

III. CONCLUSIONE

Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio EPSCO di raggiungere un accordo politico sul testo del progetto di direttiva riportato del documento 12226/16 ADD 1 nella sessione del 13 ottobre.